

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO
TRA IL COB DI VERBANIA E IL CONSERVCO SPA
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA,
TRASPORTO, RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ALTRI SERVIZI COLLEGATI
RIGUARDANTI
I COMUNI FACENTI PARTE DEL BACINO DI VERBANIA



L'anno duemilanove addì 08 del mese di luglio presso gli uffici della sede del Cob di Verbania ex art. 11 L.R. 24/2002 posti in Via Olanda n. 57 – Verbania Pallanza,

TRA


La Società CONSER V.C.O. S.p.A. di seguito denominata "Società", con sede a Verbania in Via Olanda n. 55 – P. IVA. 01945190039 C.F.93024180031 rappresentata nel presente atto dal signor Paolo Micotti nato a Verbania il 07.09.1940 (C.F. MCT PLA 40P07 L746Z) e residente a Verbania in Via Sant'Uberto nella sua qualità di Presidente dello stesso ai sensi si legge;

E

IL CONSORZIO SERVIZI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO EX ART. 11 DELLA L.R. N. 24/2002 di seguito denominato "COB", con sede a Verbania in Via Olanda n. 57 – rappresentato nel presente atto dal signor Maurizio Oldrini nato a Verbania il 31/10/1950 (C.F.LDR MRZ 50R31 L746B) e residente a Verbania in V.lo Antoniazza n°15, nella sua qualità di Presidente dello stesso ai sensi si legge;

PREMESSO

- che il Conservco spa, è una società totalmente pubblica, di proprietà dei comuni facenti parte del Consorzio Obbligatorio di Bacino ex legge regionale n. 24/2002 e per la quota del 5% di proprietà del consorzio stesso, che è stata appositamente costituita per effetto della trasformazione del vecchio consorzio azienda Conservco in ottemperanza a quanto prescritto dalle disposizioni generali (art.115 TUEL modificato dall'art. 35 Legge n.448/2001 finanziaria 2002) e delle disposizioni di settore (igiene urbana L.R. n.24/2002 e settore trasporti pubblici D.Lgs.n.400/1999 e smi e L.R. n.1/2000), che svolge la propria attività in materia di igiene urbana,
- che la predetta Società gestisce, con separati contratti, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di raccolta differenziata ed altri servizi, dei comuni facenti parte del Cob di Verbania, ad eccezione: dei comuni di Cossogno, Miazzina, Caprezzo, Aurano, Vignone ed Intragna per i quali i servizi in questione sono gestiti da società privata con contratti aventi scadenza il 31.12.2010 e dei comuni di Arizzano, Bee, Premeno, Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio e Belgirate per i quali i servizi in questione sono gestiti da società private con contratti aventi scadenza il 31 dicembre 2008;
- che l'art. 202 ad oggetto: "Affidamento del servizio" del vigente D.legisl. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale), prevede che l'Autorità d'Ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'art. 113 comma 7 del D.legisl. n. 267/2000;
- che l'art. 204 ad oggetto: "Gestioni esistenti" del predetto D.Legisl. n. 152/2006, dispone che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, continuino a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito.
- che nella Provincia del Verbano Cusio Ossola non esiste una unica autorità d'ambito territoriale che gestisce il ciclo integrale dei rifiuti, ma due Consorzi Obbligatori Unici di Bacino uno per l'Ossola e l'altro per il Verbano, Cusio e Bassa Ossola e una autorità d'Ambito per l'intero territorio provinciale, ciascun ente con compiti diversi così come previsto dalla L.R. n. 24/2002.
- che la Giunta Regionale del Piemonte, con proprio atto n. 20-6110 in data 11 giugno 2007 ha approvato la bozza di protocollo di intesa tra la stessa, le Province e le rispettive ATO in base alla quale si prevede tra l'altro la ridefinizione degli ATO esistenti in un massimo di tre, con ciò apportando rilevanti modifiche all'assetto organizzativo di gestione del servizio in questione;
- che la Regione Piemonte non ha ancora predisposto lo schema tipo di contratto di servizio previsto dal D.Legisl. n. 152/2006 necessario per l'espletamento delle gare;
- che la Provincia del VCO, con delibera del Consiglio Provinciale n.71 in data 01.12.2008, ha manifestato la volontà di unificare entro pochi mesi i due cob (il cob del Verbano, Cusio e Bassa Ossola e quello dell'Ossola) e l'Ato in un unico ente a competenza provinciale con il compito di gestire il ciclo integrale dei rifiuti;



- che la Giunta Regionale della Regione Piemonte con proprio atto n. 17-10622 del 26.1.2009 ha preso atto, ai sensi dell'art. 6 comma 7 della L.R. n. 24/2002 dell'aggiornamento di natura amministrativo organizzativa del programma provinciale per la gestione dei rifiuti nel VCO approvato dal Consiglio Provinciale n. 71 del 1.12.2008, in seguito al quale è stato individuato un solo Bacino nell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola, coincidente con l'Ambito stesso ed un solo Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino denominato "COUB V.C.O" con competenza anche di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale;
- che il termine di sei mesi previsto dal punto 4) della citata delibera del Consiglio Provinciale, per la costituzione del suddetto Consorzio COUB V.C.O. da parte dei due attuali Consorzi di Bacino decorre dal 12 febbraio 2009 a seguito della pubblicazione della delibera della Giunta Regionale prima richiamata sul supplemento ordinario n. 3 al BURP n. 6 ed ha quindi come scadenza il 13 agosto 2009;
- che l'art. 23 bis comma 9 della legge 133/2008, stante la mancanza dei regolamenti attuativi previsti dal predetto articolo 23 bis, consente agli enti, come questo, in attesa di procedere al definitivo affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (compresi i servizi legati al ciclo integrale dei rifiuti), mediante gara (regola generale) o, in deroga, mediante affidamento diretto in house, di prorogare i contratti in essere fino al 31 dicembre 2010;
- che il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto n. 40 del 23.12.2008, ha stabilito:
 - a) di garantire, in questa fase transitoria, ai sensi dell'art. 204 del D.Legisl. 152/2006 e dell'art. 23 bis comma 9 della legge n. 133/2008, al Conservco Spa, Società in house, la continuità della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata ed altri servizi in materia di rifiuti solidi urbani per i Comuni facenti parte del Cob di Verbania, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito così come disposto dall'art. 204 del predetto D.Legisl. n. 152/2006 e dall'art. 23 bis della legge 133/2008 comunque non oltre il 31 dicembre 2010;
 - b) di unificare, nello spirito di semplificazione e razionalizzazione, anche in vista della prossima fusione degli attuali due Cob e dell'Ato in un unico ambito territoriale ottimale per l'intera Provincia del VCO, tutti i singoli contratti attualmente in essere con il Conservco spa in un unico contratto di servizio quadro, al quale siano allegate apposite schede, una per ogni Comune facente parte del Cob, che disciplina in dettaglio i singoli servizi svolti dalla società in ciascun Comune con i relativi costi;
- che il Consiglio di Amministrazione del Cob, con proprio atto n.16 del 25.03.2009, ha deliberato di garantire, in questa fase transitoria, ai sensi dell'art. 204 del D.Legisl. 152/2006 e dell'art. 23 bis comma 9 della legge n. 133/2008, al Conservco Spa, Società in house, la continuità della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta differenziata ed altri servizi in materia di rifiuti solidi urbani per i Comuni facenti parte del Cob di Verbania, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito così come disposto dall'art. 204 del predetto D.Legisl. n. 152/2006 e dall'art. 23 bis della legge 133/2008 comunque non oltre il 31 dicembre 2010, contestualmente stabilendo:
- che fino al 31.12.2010 restino comunque esclusi dal predetto contratto di servizio i Comuni di Cossogno, Miazzina, Caprezzo, Aurano, Intragna e Vignone per i quali i servizi in questione sono gestiti fino a tale data da una società privata.
- che la Società Conservco spa assumerà anche la gestione del servizio relativo ai Comuni di Arizzano, Bee, Premeno, Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio e Belgirate con decorrere dal 1 maggio 2009, e ciò al fine di consentire alla stessa Società di potersi organizzare e subentrare nella relativa gestione;
- che la Società Conservco spa, con propria nota prot. n. 1826 in data 29.04.2009, ha comunicato, come da impegni programmatici assunti, la propria disponibilità ad assumere dal 1 maggio 2009 i servizi dei comuni di Arizzano, Bee, Premeno, Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio e Belgirate.
- che il Consiglio di Amministrazione del Cob, con proprio atto n. in data 17.06.2009, ha approvato l'apposito schema di contratto di servizio quadro aggiornato, con allegate le relative schede tecniche ed economiche relative ai comuni consorziati compresi i comuni di Arizzano, Bee, Premeno, Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio e Belgirate per i quali la società inizierà la gestione del servizio con decorrenza dal 1 maggio 2009, tranne che per i comuni di Cossogno, Miazzina, Caprezzo, Aurano, Intragna e Vignone, per i quali i servizi in questione sono gestiti fino al 31 dicembre 2010 da una società privata sulla base dei contratti in essere.
- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costituite che per brevità si chiameranno la prima "Società" e la seconda "Consorzio",



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo in quanto condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni determinate con il presente Contratto di servizio.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto di servizio disciplina i rapporti intercorrenti tra il Consorzio e la Società per l'esercizio, esclusivamente nell'ambito dei territori afferenti alle Amministrazioni Comunali partecipanti al Consorzio, dei servizi di igiene urbana elencati all'articolo 3.
2. I predetti servizi verranno gestiti dalla Società alle condizioni e modalità individuate nel presente Contratto di servizio e nelle schede tecnico finanziarie di ogni comune ed in conformità con le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 3 – Servizi di igiene urbana – Definizione tecnica ed articolazione

1. Fermo restando che i servizi di igiene urbana sono disciplinati specificatamente dalle schede tecniche finanziarie di ciascun comune consorziato, che con il presente contratto si approvano quale parte integrante e sostanziale e che risultano depositate in originale presso la segreteria del COB, i servizi di igiene urbana sotto riportati sono definiti come servizi tipo ai quali tutti i comuni tendenzialmente dovranno allinearsi per garantire l'omogeneizzazione dei servizi stessi.
2. I servizi di igiene urbana tipo si intendono ripartiti nelle seguenti due categorie:


1. 1. Servizi di igiene urbana ordinari e programmabili

Si considerano tali i seguenti servizi che hanno natura e caratteristica di pubblica utilità e sono rivolti agli utenti nel loro complesso ed erogati in forma indifferenziata ai medesimi:

- a. raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, e di quelli a questi assimilati, sia tramite contenitori stradali che con sistema domiciliare;
- b. raccolta dei rifiuti urbani differenziati, e di quelli a questi assimilati, sia tramite contenitori stradali che con sistema domiciliare;
- c. raccolta dei rifiuti ingombranti a matrice legnosa e ferrosa, compresi i rottami, totalmente o parzialmente recuperabili;
- d. raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, ivi compresi i beni durevoli, totalmente o parzialmente recuperabili;
- e. pulizia del suolo pubblico o di aree ad uso pubblico mediante servizi di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- f. pulizia dei mercati mediante raccolta, anche separata, dei rifiuti e svuotamento, se posizionati, dei rispettivi contenitori;
- g. trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento e/o avvio a recupero delle tipologie di rifiuto recuperabile e presso gli impianti di smaltimento delle tipologie di rifiuto indifferenziato;
- h. lavaggio e disinfezione contenitori porta rifiuti
- i. gestione dei centri di raccolta comunali o intercomunali.
- j. Pulizia spiagge
- k. Raccolta di pile e farmaci scaduti
- l. Taglio e diserbo e raccolta fogliame sul sedime stradale
- m. Raccolta deiezione canine
- n. Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali
- o. Pulizia caditoie stradali
- p. Sgombero neve strade e piazze
- q. Raccolta siringhe abbandonate
- r. Compilazione e trasmissione Mud

1. 2. Servizi di igiene urbana occasionali e non programmabili

3. Si intendono come tali i servizi di igiene urbana aventi natura di servizio pubblico ma non programmabili in quanto con carattere occasionale e/o di emergenza e come tali svolti dalla Società a seguito di specifica richiesta formulata dal Consorzio.
4. Rientrano in tale categoria, oltretutto i servizi di cui al punto precedente laddove richiesti secondo stagionalità od implementazione di frequenze di raccolta diverse da quelle ordinarie, i seguenti:
 - a. pulizie di suolo ed aree pubbliche, ivi compreso la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, conseguiti a manifestazioni culturali, sportive, ricreative ecc.;



- b. rimozione di rifiuti abbandonati o di rifiuti per i quali le autorità competenti abbiano determinato provvedimento di smaltimento;
- c. interventi di adeguamento e/o potenziamento dei contenitori o strutture (anche interrato) atte ad ospitare rifiuti in conseguenza a specifiche esigenze manifestate dal Consorzio.

Art. 4 – Gestione dei servizi

1. Con il presente Contratto per gestione dei servizi di igiene urbana si intendono tutte le prestazioni sia tecniche che amministrative tramite le quali la Società assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza delle prestazioni, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni strumentali, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi dettati dalla legislazione vigente.
2. La Società si obbliga a svolgere i servizi di cui al precedente articolo 3 nei confronti del Consorzio, e quindi dei Comuni soci, nel rispetto delle indicazioni ed indirizzi sia generali che specifici nonché degli obiettivi di miglioramento definiti dal Consorzio.
3. La Società si impegna pertanto ad eseguire, e garantire sotto la propria responsabilità, in conformità alle singole e specifiche schede tecnico finanziarie per ogni comune, tutte le attività inerenti e conseguenti all'affidamento dei servizi di igiene urbana ed in particolare provvedere a:
 - a. fornitura, posizionamento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e contenitori porta rifiuti necessari per l'espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti sia indifferenziati che differenziati;
 - b. raccolta, compreso lo svuotamento dei contenitori, trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;
 - c. segnalazione alle autorità competenti riguardo l'abbandono di rifiuti intervenendo con le medesime per le eventuali verifiche riguardo la provenienza e la successiva rimozione, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lettera b;
 - d. favorire, in accordo con il Consorzio, la diffusione di informazione e sensibilizzazione riguardo la gestione dei servizi ed in specie di quelli relativi ai conferimenti separati di rifiuti;
 - e. registrazione delle quantità di rifiuto raccolto e conferito agli impianti redigendo report statistico a cadenza trimestrale recante, per singolo Comune servito, la statistica delle produzioni per singola tipologia di rifiuto;
 - f. gestione di uffici aperti al pubblico presso la sede della società per consentire alle utenze, anche telefonicamente e/o tramite numero verde, di disporre agli adempimenti inerenti ai servizi.
4. I servizi sono svolti dalla Società con propri mezzi, attrezzature e personale e con oneri a suo esclusivo carico.
5. Le caratteristiche dimensionali ed organizzative di tali servizi sono individuate nelle schede tecnico finanziarie per ogni comune recanti la definizione tecnica ed operativa dei medesimi che potrà risultare oggetto di variazioni e/o integrazioni concordate tra le parti.
6. Ai fini della progressiva e totale unificazione della gestione dei servizi nell'ambito del bacino consortile, la Società, nel periodo di validità del presente Contratto, è tenuta ad attivare i servizi previa valutazione tecnica e gestionale nei rapporti esistenti e/o che vengono a scadenza afferenti i servizi di cui all'articolo 3 e attualmente svolti da terzi operatori o in economia dai Comuni soci.
7. L'attivazione del servizio è decisa dal Consorzio in accordo con i Comuni interessati ed alle condizioni economiche di volta in volta convenute con la Società.
8. Con decorrenza dal 1 maggio 2009, la Società assumerà la gestione dei servizi relativi ai comuni di Arizzano, Bee, Premeno, Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio, Belgirate. I servizi affidati in gestione ed i relativi costi saranno dettagliatamente riportati nelle schede tecnico finanziarie di ciascun comune che verranno allegate all'apposito contratto di servizio aggiuntivo al presente.
9. In deroga a quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del presente contratto, la Società può svolgere attraverso specifici accordi contrattuali e/o convenzioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, servizi di igiene urbana nei confronti di terzi soggetti non aderenti al Consorzio a condizione che i servizi da svolgere:
 - a. non determinino oneri aggiuntivi a carico del Consorzio e della Società
 - b. non pregiudichino il livello qualitativo e quantitativo dei servizi di igiene urbana svolti nei confronti del Consorzio.
 - c. comporti un impegno finanziario tecnico ed organizzativo limitato e non significativo per la società stessa.
10. Lo svolgimento delle suddette attività deve essere preventivamente autorizzato dal Consorzio.
11. L'autorizzazione potrà essere rilasciata di volta in volta per ogni singola attività richiesta, ovvero anche in via cumulativa, purché per attività omogenee, sulla base di ipotesi previsionali annue di svolgimento delle attività.






Art. 5 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. I servizi oggetto del presente contratto saranno effettuati in conformità alle metodologie di seguito elencate:
 - a) metodologia di raccolta con cassonetti stradali;
 - b) metodologia di raccolta con porta a porta tradizionale;
 - c) metodologia di raccolta con sacco standard;
 - d) metodologia di raccolta con pesatura del rifiuto differenziato;allegate al presente contratto di cui diventano parte integrante e sostanziale. Tali metodologie riportano le modalità generali di effettuazione del servizio e verranno richiamate nelle singole schede tecnico finanziarie dei comuni, individuando la tipologia di raccolta effettuata nel comune stesso.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, la Società avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici atti ad ottimizzare il servizio.
3. Si conviene a tal fine che:
 - a. le frequenze di vuotatura dei contenitori ed i tempi di raccolta dovranno rispettare quanto riportato nelle specifiche dei servizi;
 - b. le frequenze di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, ove previste, sono indicate nelle allegato schede tecnico finanziarie;
 - c. la gestione delle strutture comunali o intercomunali (ecocentri) dedicate al conferimento separato dei rifiuti deve essere svolta in ossequio alle norme vigenti ed in particolare al D.M. dell'8 aprile 2008, alla D.G.R. n°93-11429 del 23.12.2003 e agli altri provvedimenti emanati in materia;
 - d. i sistemi di raccolta tecnologicamente idonei al territorio ed alla tipologia di utenza adottati dalla Società, dovranno essere quelli rientranti nelle modalità dei servizi minimi garantiti da adottare sul territorio consortile ed individuati anch'essi negli allegati recanti le specifiche tecniche dei servizi.
4. La Società si obbliga, in collaborazione con il Consorzio ed i Comuni interessati, sin da ora a dare attuazione a tutte le prestazioni, a tutti gli adempimenti ed a tutti i servizi dettagliatamente riportati nelle schede tecnico finanziarie di ciascun comune ed allegate al presente contratto come prima riportato.
5. I servizi di igiene urbana occasionali e non programmabili di cui al precedente articolo 3 punto 2, sono svolti dalla Società a seguito di formale richiesta del Consorzio.
6. Detti servizi sono disposti dal Consorzio, su iniziativa dei singoli Comuni, e previo preventivo di spesa e tempistica di esecuzione da parte della Società.
7. Quest'ultima è tenuta a proporre, per l'approvazione da parte del Consorzio, apposito elenco prezzi per i servizi di cui sopra entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
8. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente.
9. E' vietata la cessione parziale o totale del presente contratto.
10. Ai sensi della legge 381/94 e s.m.i, sono consentiti gli affidamenti a Cooperative Sociali alle quali possono essere affidati servizi oggetto del presente contratto sulla base delle esperienze da queste maturate.

Art. 6 - Attrezzature e personale

1. Lo svolgimento dei servizi avviene tramite l'utilizzo di attrezzature e personale idoneo la cui definizione qualitativa e quantitativa è demandata alla Società dimodochè risulti sufficiente a garantire l'espletamento dei servizi ed il mantenimento dei livelli definiti nelle allegato schede tecnico finanziarie di ciascun comune.
2. La Società si impegna a mantenere gli automezzi, le attrezzature e gli accessori destinati al conferimento dei rifiuti in perfetta efficienza nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione stradale, antinquinamento, sicurezza su lavoro.
3. Gli automezzi dovranno recare un logo tipo distintivo della società che gestisce il servizio mentre i cassonetti utilizzati per l'espletamento dei servizi debbono inoltre recare dicitura con indicazione della tipologia di materiale da introdurre da parte degli utenti.
4. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la società è tenuta alla completa osservazione di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e previdenziale.
5. I dipendenti impegnati nell'espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità della società affidataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro.
6. I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, uniforme o vestiario forniti dalla società affidataria con tesserino di riconoscimento, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei



dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche.

Art. 7 – Responsabilità civile verso terzi

1. La Società è responsabile della corretta ed efficiente gestione dei servizi affidati e pertanto dovrà tenere manlevato ed indenne il Consorzio da ogni danno evento cagionato a terzi nello svolgimento dei servizi compresi quelli derivanti da qualsiasi difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati.
2. A copertura dei rischi, la società è tenuta a stipulare polizze assicurative per rischi di responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a euro 2.500.000,00; qualora le suddette coperture assicurative non risultino sufficienti al risarcimento dei danni causati a terzi, la società provvederà a proprie spese, salvo che per eventi determinati da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 – Corrispettivo e pagamenti

1. Il corrispettivo annuo nei confronti della Società per l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al precedente articolo 3 relativo a ciascun comune è determinato nella scheda tecnico finanziaria dello stesso comune.
2. Detto corrispettivo è aggiornato per ciascun comune in corso d'anno in relazione ai servizi occasionali e non programmabili affidati alla Società su richiesta dello stesso comune.
3. La liquidazione dei corrispettivi annui per ciascun comune interessato dal servizio viene effettuata come segue:
 - a) per i comuni di Verbania, Gravellona Toce e Stresa passati a TIA direttamente dal Consorzio in rate trimestrali anticipate con liquidazione entro il sessantesimo giorno del trimestre interessato dietro emissione di regolare fattura comprensiva di iva intestata al consorzio;
 - b) per tutti gli altri comuni/comunità montane rimasti a TARSU direttamente dai singoli comuni in rate trimestrali anticipate con liquidazione entro il sessantesimo giorno del trimestre interessato dietro emissione di regolare fattura comprensiva di iva intestata al comune/comunità montana interessato;
4. I servizi di igiene urbana, occasionali, non programmabili e i servizi che vengono misurati a consuntivo verranno fatturati con cadenza mensile e le relative fatture verranno liquidate entro 30 giorni dalla loro emissione.
5. In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse per fatti non imputabili alla Società, il Consorzio o il Comune sarà tenuto a corrispondere alla medesima interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.
6. Sono disciplinati a parte con apposite convenzione i proventi derivanti dai consorzi obbligatori (COREPLA, COMIECO, COREVE ecc).

Art. 9 – Revisione annua dei canoni

1. Con cadenza annuale e decorrenza dal 1 gennaio 2010, si procederà all'adeguamento dei canoni inseriti nelle schede tecniche finanziarie con l'indice medio annuo FOI (prezzi al consumo) pubblicati dall'Istat.
2. Per i comuni per i quali la società gestisce già i servizi, entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno successivo, le parti possono convenire di comune accordo l'aggiornamento delle schede tecnico finanziarie del comune interessato in base alle nuove esigenze tecniche e di servizio, con l'adeguamento i relativi canoni;
3. Per i comuni facenti parte del consorzio la cui gestione viene affidata ex novo alla società, le parti di comune accordo definiscono le schede tecnico finanziarie e i relativi canoni. Nelle schede tecniche finanziarie relative all'affidamento delle nuove gestioni per i nuovi comuni si ricomprendono gli oneri per il finanziamento degli investimenti necessari che di norma hanno durata decennale. In caso di interruzione anticipata valgono le clausole di cui all'art. 14 comma 4.




1. La Società, in ossequio alle norme vigenti, procederà alla redazione, nel corso dell'anno 2009, della propria Carta dei Servizi.
2. In particolare, ad integrazione delle norme vigenti, la Carta dei Servizi dovrà ispirarsi alle seguenti finalità:
 - a. garantire il massimo livello di informazione agli utenti circa i parametri rappresentativi dei servizi resi (frequenze, orari, tempi di attesa, etc.), posizionamento delle strutture di conferimento rifiuti, modalità di accesso ad impianti od aree di conferimento ed a quelle di segnalazione disservizi;
 - b. collegare le verifiche aziendali di espletamento dei servizi ed i controlli di gestione con gli impegni assunti con la Carta dei Servizi;
 - c. prevedere forme di indennizzo nei confronti degli utenti in caso di inadempienza da parte della Società, che sia stata adeguatamente accertata;
3. La Carta dei Servizi è proposta dalla Società ed approvata dal Consorzio e soggetta a revisione ed aggiornamento con cadenza periodica.

Art. 11 – Riduzione o sospensione dei servizi

1. Il servizio di igiene urbana è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico.
2. Costituendo pertanto attività di pubblico interesse dovrà essere svolto con continuità e non potrà essere sospeso salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi non prevedibili quali calamità naturali, eventi atmosferici od altre condizioni impediti, ad esempio, la non percorribilità della viabilità, etc.
3. In caso di proclamazione di scioperi, la Società è tenuta a comunicare nel più breve tempo possibile al Consorzio ed ai Comuni soci riguardo l'astensione dal lavoro ed a provvedere, in ossequio alle normative vigenti, a garantire l'effettuazione dei servizi minimi ed indispensabili al fine di assicurare la tutela della salute.
4. La società non effettuerà il servizio durante le festività del giorno di Natale, del primo gennaio e del primo maggio. Il calendario dei servizi che verranno garantiti durante le altre festività sarà definito nell'ambito delle schede tecnico finanziarie e un prospetto riepilogativo annuale sarà inviato al COB entro il 30 novembre di ogni anno per consentire la predisposizione del calendario da consegnare alle famiglie e alle ditte.

Art. 12 – Vigilanza e controllo

1. Il Consorzio, in ossequio alle norme relative agli affidamenti diretti di servizi pubblici locali a società a totale capitale pubblico, assume il compito, in nome e per conto dei Comuni partecipanti al Consorzio medesimo, di svolgere attività finalizzate al controllo delle attività tecniche ed amministrative svolte dalla Società con particolare riguardo ai livelli qualitativi e quantitativi resi agli utenti, allo stato di applicazione del Contratto di Servizio nonché all'osservanza delle norme ivi contenute.
2. Il controllo e la verifica sull'applicazione del presente Contratto si esplica attraverso i seguenti strumenti:
 - a. trasmissione di report statistici a cadenza trimestrale recanti, per singolo Comune servito, i dati di produzione di ogni tipologia di rifiuto;
 - b. trasmissione di report quadrimestrale sull'andamento gestionale societario recante documento contabile di sintesi relativo allo svolgimento dei servizi;
 - c. audizione del Presidente della Società, a cadenza almeno semestrale;
 - d. la società non può portare ad esecuzione, senza preventivo assenso del Consorzio nessuna deliberazione che sia in contrasto con il presente contratto o con la scheda tecnica di ciascun comune, che possa determinarne modifiche o che possa comportare maggiori oneri finanziari a carico del Consorzio rispetto a quelli determinati ai sensi del precedente articolo 8 del presente contratto.
 - e. Nel caso la società ritenesse di apportare modifiche sostanziali alla gestione dei servizi di ciascun comune così come definiti nel presente contratto e nella scheda tecnica finanziaria dello stesso, con rilevanza sui costi e ricavi del servizio, è tenuta a trasmettere al consorzio la proposta entro 10 giorni dalla adozione. Entro i successivi 15 giorni il consorzio è tenuto a pronunciarsi sulla modifica. In caso di silenzio la proposta si intende non accolta.
3. Il Consorzio si riserva peraltro la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli appositi uffici e/o mediante la collaborazione dei Comuni beneficiari dei servizi, ad ogni altro controllo e verifica che dovessero necessitare ai fini di controllo sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione della carta dei servizi, del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni.
4. A tal fine, la Società si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Consorzio tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione ritenuta utile ed opportuna.



5. Le parti, ove ritenuto necessario, promuovono la costituzione di Commissioni congiunte coordinate dal Consorzio e composte da un tecnico della Società e da un tecnico o rappresentante del Comune, per la risoluzione di eventuali problematiche relative allo svolgimento dei servizi dei servizi.

Art. 13 - Cooperazione tra le parti

1. Il Consorzio ed i Comuni soci serviti dai servizi di igiene urbana si impegnano a collaborare con la Società per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei servizi e di quantità nella raccolta differenziata, nella comunicazione e informazione all'utenza.
2. I Comuni si impegnano inoltre a comunicare al gestore, con congruo anticipo, le date di particolari manifestazioni pubbliche e le variazioni che verranno apportate alla circolazione stradale, ai mercati e a quant'altro interessi luoghi pubblici e viabilità.
3. La Società ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle sue attività, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, dimodochè i Comuni possano sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
4. Il Consorzio, anche a mezzo delle amministrazioni comunali, si impegna a collaborare con la Società per l'espletamento della vigilanza sul servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, nelle forme organizzative ritenute idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi e gli obiettivi richiamati in premessa.

Art. 14 - Durata

1. Il presente Contratto di Servizio ha validità per tutta la durata temporale delle condizioni normative sufficienti e necessarie per consentire l'affidamento diretto (cd. "in house providing") dei servizi di igiene urbana nei confronti della Società e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 23 bis comma 9 della legge n. 133/2008.
2. Peraltro, il Consorzio si riserva la facoltà in ogni momento della durata contrattuale di verificare, unitamente ai Comuni soci, la sussistenza delle condizioni che consentono il permanere dell'affidamento diretto dei servizi di igiene urbana nei confronti della Società. In tal caso la cessazione dell'affidamento è comunicata alla Società con un preavviso di almeno sei mesi.
3. Qualora non si possa mantenere l'affidamento diretto (cd in house providing) alla Società e saranno operative tutte le condizioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006, dall'art. 23 bis della legge n. 133/2008 e dalle altre disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, o altre direttive regionali e/o provinciali, per l'affidamento al nuovo soggetto gestore mediante gara, il presente contratto si scioglierà automaticamente e di diritto.
4. In tutti i casi di cessazione dell'affidamento del servizio riportati nei commi precedenti, la Società non potrà opporre al Consorzio alcun diritto e/o pretesa risarcitoria di sorta, ad eccezione del rimborso delle residue quote di ammortamenti iscritte nel bilancio della stessa società per gli investimenti effettuati, strettamente e funzionalmente legati alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti per i comuni interessati, con il contestuale trasferimento della proprietà dei relativi beni mobili e/o immobili, dei mezzi e delle relative attrezzature al nuovo soggetto gestore che si farà carico dei relativi costi. Qualora la società abbia beneficiato di un contributo in conto capitale da parte del Consorzio o da un proprio comune consorziato, la società ridurrà automaticamente la quota di ammortamento per l'importo pari a contributo ottenuto, comunicando formalmente al Consorzio la quota di ammortamento totale, e la quota residua al netto del contributo.
5. Il presente Contratto è soggetto annualmente ad eventuale modifica e/o integrazione o in tempi più brevi su richiesta di una delle parti.

Art. 15 - Sanzioni

1. Ogni inadempimento da parte della Società degli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo quanto stabilito dal successivo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00.
2. La sanzione è applicata dal Consorzio nella persona del Responsabile del servizio su conforme parere del Consiglio d'Amministrazione e viene trattenuta direttamente sui corrispettivi in corso di liquidazione alla Società.
3. Ai fini di applicazione delle sanzioni si applica la seguente procedura:
 - a. accertato dagli organi consorziali l'inadempimento contrattuale, lo stesso è contestato per iscritto alla Società dal direttore del Consorzio entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuto accertamento;



- b. la Società provvede, nei successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'avvenuta comunicazione, a fornire le proprie controdeduzioni ed al contempo, comunque, a rimuovere le cause di inadempimento;
- c. nei successivi trenta giorni, il Responsabile del Servizio del Consorzio verifica la sussistenza degli interventi o misure poste in essere per rimuovere le cause di inadempimento e, qualora non ritenga motivate le controdeduzioni prodotte dalla Società, applica la sanzione di importo compreso tra il minimo ed il massimo sopra definito in relazione alla gravità dell'evento e al valore del contratto;
- d. qualora la Società non abbia rimosso le cause dell'inadempimento contestato, la sanzione si intende applicata sempre nella misura massima.

Art. 16 – Cause di risoluzione contrattuale

1. Il presente Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a. Allorché, per qualsiasi causa, cessi l'affidamento diretto dei servizi di cui al presente Contratto; la cessazione, in tal caso, può essere disposta dal Consorzio in qualsiasi momento fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 14;
 - b. allorché non si possa mantenere l'affidamento diretto (cd in house providing) alla Società e saranno operative tutte le condizioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006, dall'art. 23 bis della legge n. 133/2008 e dalle altre disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, o altre direttive regionali e/o provinciali, per l'affidamento al nuovo soggetto gestore mediante gara
 - c. in caso di inadempimento degli obblighi e/o divieti previsti all'articolo 5 ovvero in caso di ripetuti e reiterati inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione della sanzione nel massimo importo per tre volte nel corso di uno stesso anno;

Art. 17 – Controversie e clausola compromissoria

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è demandata alla autorità giudiziaria competente ove ha sede il Consorzio.

Art. 18 – Registrazione

1. Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13.01.1986, con spese a carico della Società.

Per il Consorzio Obbligatorio
di Bacino di Verbania
Il Presidente

Maurizio Quarini



Per la Società Conservco spa

Il Presidente

Paola Micotti



DOCUMENTI DEPOSITATI IN ORIGINALE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COB E PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSERVCO SPA

- prospetto dei corrispettivi dovuti alla Società distinto per ogni singolo comune ;
- prospetto "Metodologia di raccolta con cassonetti stradali" (allegato 2);
- prospetto "Metodologia di raccolta con porta a porta tradizionale" (allegato 3);
- prospetto "Metodologia di raccolta con sacco standard" (allegato 4);
- prospetto "Metodologia di raccolta con pesatura del rifiuto differenziato" (allegato 5);
- elenco con le schede tecniche di ciascun comune che usufruisce del servizio oggetto del presente contratto.



METODOLOGIA DI RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI**ART. 1 - OBIETTIVI DEL SISTEMA A CASSONETTI STRADALI**

Con il sistema a cassonetti e contenitori stradali per la raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato si intende raggiungere l'obiettivo di ridurre il rifiuto destinato allo smaltimento finale e di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari al 35% del rifiuto prodotto.



ART. 2 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

L'avvio del nuovo servizio descritto nel presente capitolato necessita della collaborazione di diversi soggetti; per la buona riuscita del progetto la Società provvederà quindi a svolgere tutta l'attività di coordinamento necessaria per il rispetto dei tempi e delle modalità di azione previsti.

ART. 3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta verrà effettuata attraverso la metodologia dello svuotamento dei cassonetti e contenitori dislocati sul territorio comunale. I contenitori saranno posizionati sul suolo pubblico, a bordo strada o in aree di pertinenza comunale accessibili agli autocarri utilizzati per la raccolta. Per quanto concerne la raccolta del rifiuto indifferenziato verranno utilizzati appositi contenitori carrellabili in polietilene, mentre per la raccolta differenziata potranno essere utilizzati contenitori a campana o contenitori carrellabili in polietilene.

Oltre alla fornitura iniziale dei cassonetti per la raccolta rsu/rd, come sopra definiti, il Comune/COB avrà a disposizione annualmente a titolo gratuito cassonetti fino al 3% della fornitura iniziale per eventuali sostituzioni per rottura o altro. Ogni altra fornitura eccedente il 3% verrà fatturata dalla Società secondo i prezzi stabiliti dal tariffario aziendale.



METODOLOGIA DI RACCOLTA CON PORTA A PORTA TRADIZIONALE

ART. 1 - OBIETTIVI DEL SISTEMA CON PORTA A PORTA TRADIZIONALE

Con il sistema di raccolta con porta a porta tradizionale per la raccolta del rifiuto indifferenziato e differenziato si intende raggiungere l'obiettivo di ridurre il rifiuto destinato allo smaltimento finale e di raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari al 50% del rifiuto prodotto.

ART. 2 - SERVIZI PRELIMINARI

All'avvio iniziale del nuovo servizio la Società, in collaborazione con gli uffici comunali, provvederà ad incrociare il ruolo TARSU/TIA con l'anagrafe comunale al fine di costituire l'elenco delle effettive utenze del servizio raccolta rifiuti, sia domestiche sia non domestiche.

Elaborando tale elenco delle utenze secondo via e numero civico viene stabilita la tipologia e il numero dei contenitori necessari per l'avvio del servizio.

ART. 3 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

La Società si occuperà della formazione del proprio personale a qualsiasi titolo coinvolto nel servizio affinché il medesimo possa rispondere esaurientemente alle domande dell'utenza.

Per quanto riguarda invece l'informazione degli utenti, la Società si impegna a promuovere apposite campagne di sensibilizzazione, che dovranno essere preventivamente approvate dal Comune/COB, il cui scopo è quello di dare adeguata informazione alla cittadinanza circa le modalità di espletamento del servizio e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.

ART. 4 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

L'avvio del nuovo servizio descritto nel presente capitolato necessita della collaborazione di diversi soggetti; per la buona riuscita del progetto la Società provvederà quindi a svolgere tutta l'attività di coordinamento necessaria per il rispetto dei tempi e delle modalità di azione previsti.

ART. 5 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA


La raccolta verrà effettuata attraverso la metodologia dello svuotamento dei cassonetti e pattumiere assegnate ad ogni utenza.

I contenitori dovranno essere esposti, nelle vie dove è consentita la circolazione degli autoveicoli, in corrispondenza del numero civico mentre, nelle strade a percorrenza limitata, dovranno essere esposti in un punto raccolta indicato dall'Amministrazione Comunale / COB.

Nelle utenze multifamiliari (vale a dire utenze con più di dieci unità abitative) e in particolari utenze di ristorazione collettiva e di ricezione turistica verranno posizionati i contenitori da 1000 litri al fine di raccogliere i quantitativi di rifiuto non differenziato conferito da parte dell'utenza condominiale residente, sia esteticamente sia dal punto di vista igienico sanitario.

Analogamente a quanto previsto per i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche per i servizi di raccolta differenziata, verranno posizionati all'interno degli stabili multifamiliari, come sopra definiti, idonei contenitori in polietilene ad alta densità da 120/240/660/1000 litri per il conferimento, da parte dei residenti, del vetro, della carta, della plastica, dell'alluminio e del rifiuto organico. In aggiunta a questi cassonetti, ad ogni utente residente negli stabili multifamiliari, verrà consegnata una pattumiera da 10 litri per il trasporto ed il conferimento del proprio materiale organico al cassonetto di competenza.

Oltre alla fornitura iniziale dei cassonetti per la raccolta rsu/rd, come sopra definiti, il Comune/COB avrà a disposizione annualmente a titolo gratuito cassonetti fino al 3% della fornitura iniziale per eventuali sostituzioni per rottura o altro. Ogni altra fornitura eccedente il 3% verrà fatturata dalla Società secondo i prezzi stabiliti dal tariffario aziendale.



METODOLOGIA DI RACCOLTA CON SACCO STANDARD

ART. 1 - OBIETTIVI DEL SISTEMA A SACCO STANDARDIZZATO

Con l'introduzione del sistema di raccolta rifiuti non recuperabili attraverso l'utilizzo del sacco standardizzato si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) la riduzione del conferimento di rifiuto non recuperabile al di sotto della soglia di 300 grammi per abitante/giorno;
- 2) procedere alla misurazione della quantità di servizio usufruita da ogni utenza, sotto forma di:
 - a. numero di sacchi standard utilizzati;
 - b. accesso al servizio di raccolta ingombranti ed assimilati;
 - c. contenitori in dotazione e loro frequenza di sostituzione;
 il tutto al fine di modulare la tariffa di igiene urbana anche in funzione dell'effettivo utilizzo del servizio stesso.

ART. 2 - SERVIZI PRELIMINARI

All'avvio iniziale del nuovo servizio la Società, in collaborazione con gli uffici comunali, provvederà ad incrociare il ruolo TARSU/TIA con l'anagrafe comunale al fine di costituire l'elenco delle effettive utenze del servizio raccolta rifiuti, sia domestiche sia non domestiche.

Sulla base della produzione specifica prodotta da ogni tipologia di utenza, rilevata ricorrendo alla normativa specifica di riferimento, e tenendo conto delle esigenze particolari di alcune categorie di utenti, la Società provvederà a predisporre e presentare preliminarmente al COUB una scheda contenente la valutazione di quale debba essere la dotazione annuale gratuita di "sacchi standard" da assegnare ad ogni utenza (se il comune intende fornire una dotazione gratuita annuale), per il conferimento della frazione non recuperabile dei rifiuti urbani.

ART. 3 - FORNITURA DEL SISTEMA DI CODIFICAZIONE DELL'UTENZA E LETTURA DEI CONSUMI

Ogni utenza già a ruolo ed ogni nuova utenza che dovesse iscriversi dovrà essere munita di apposita tessera magnetica identificativa utile per:

- a. il computo dei sacchi standard assegnati gratuitamente ed il conteggio progressivo dei sacchi eventualmente richiesti nel corso dell'anno;
- b. accesso al servizio di raccolta ingombranti ed assimilati;
- c. la registrazione del numero e della tipologia dei contenitori per la raccolta differenziata ricevuti in dotazione.

Le tessere dovranno essere fornite in numero pari alle utenze a ruolo così come definito nelle schede tecniche allegate.

Unitamente alle tessere dovrà essere garantita la disponibilità di un congruo numero di attrezzature elettroniche (POS) idonee a rilevare i dati contenuti nella tessera identificativa, da utilizzare sia negli uffici deputati alla consegna di sacchi e contenitori sia per l'accesso al servizio di raccolta ingombranti.

Le attrezzature di lettura dovranno essere corredate da apposito programma informatico di registrazione.

ART. 4 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

La Società si occuperà della formazione del proprio personale a qualsiasi titolo coinvolto nel servizio affinché il medesimo possa rispondere esaurientemente alle domande dell'utenza.

Per quanto riguarda invece l'informazione degli utenti, questa avverrà almeno secondo le seguenti modalità:

- a) lettera a tutte le utenze che riassume il senso e le modalità dell'iniziativa;
- b) opuscolo informativo illustrato che spieghi in modo dettagliato la corretta pratica della raccolta differenziata;
- c) invito agli incontri organizzati nelle frazioni per spiegare le nuove modalità di servizio;
- d) indicazione dell'orario e del luogo di ritiro della dotazione iniziale gratuita di sacchi standardizzati (se prevista), di contenitori e di consegna periodica degli eventuali sacchi aggiuntivi.

Tutto il materiale di cui sopra, unitamente alla tessera di cui all'art. 3, dovrà essere consegnato ad ogni utenza.

La Società, inoltre, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed a quelli del COUB, provvederà all'organizzazione ed alla conduzione degli incontri con la cittadinanza, adeguatamente distribuiti sul territorio comunale.

ART. 5 - FORNITURA DI SACCHI STANDARD

La Società dovrà provvedere alla fornitura sacchi in numero adeguato e sufficiente per garantire la raccolta, così come definito nelle schede tecniche allegate, determinato a seguito dello studio relativo alla produzione dei rifiuti di ogni singola categoria di utenti domestici e non domestici. La determinazione della tipologia dei sacchi e dei relativi quantitativi per singole tipologie di utenza dovrà essere approvata dal COUB. I sacchi



saranno di colore bianco, di idonea capacità e idoneo spessore, con riportata in modo ben evidente la seguente dicitura:

RACCOLTA RIFIUTI NON RECUPERABILI
SACCO CONFORME
DA 30 LITRI (oppure) DA 120 LITRI

Sarà cura della Società provvedere sia alla fornitura iniziale sia al rifornimento periodico delle sedi deputate alla consegna dei sacchi, di cui al successivo art. 6.

ART. 6 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ALL'UTENZA DEI SACCHI STANDARD

La Società provvederà ad organizzare nel modo più razionale e capillare possibile i centri di distribuzione della prima dotazione gratuita di sacchi standardizzati. L'organizzazione della distribuzione dovrà evitare il più possibile code e disagi per l'utenza. I calendari delle distribuzioni e relative modalità verranno concordati con le rispettive amministrazioni comunali e il COB.

Unitamente alla consegna dei sacchi standardizzati lo sportello provvederà alla consegna della dotazione iniziale o alla sostituzione di contenitori per la raccolta differenziata. La consegna di tali attrezzature, come quella dei sacchi standardizzati, dovrà essere effettuata con l'utilizzo dell'apposita scheda individuale consegnata ad ogni utenza, ai fini del controllo della mappatura dei contenitori distribuiti.

ART. 7 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

L'avvio del nuovo servizio descritto nel presente capitolato necessita della collaborazione di diversi soggetti; per la buona riuscita del progetto la Società provvederà quindi a svolgere tutta l'attività di coordinamento necessaria per il rispetto dei tempi e delle modalità di azione previsti.

ART. 8 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

I sacchetti dovranno essere esposti, nelle vie dove è consentita la circolazione degli autoveicoli, in corrispondenza del numero civico mentre, nelle strade a percorrenza limitata, dovranno essere esposti in un punto raccolta indicato dall'Amministrazione Comunale / COUB.

Nelle utenze multifamiliari (vale a dire utenze con più di dieci unità abitative) e in particolari utenze di ristorazione collettiva e di ricezione turistica verranno posizionati i contenitori da 1000 litri al fine di raccogliere i quantitativi di rifiuto non differenziato conferito da parte dell'utenza condominiale residente, sia esteticamente sia dal punto di vista igienico sanitario.

Analogamente a quanto previsto per i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche per i servizi di raccolta differenziata, verranno posizionati all'interno degli stabili multifamiliari, come sopra definiti, idonei contenitori in polietilene ad alta densità da 120/240/660/1000 litri per il conferimento, da parte dei residenti, del vetro, della carta, della plastica, dell'alluminio e del rifiuto organico. In aggiunta a questi cassonetti, ad ogni utente residente negli stabili multifamiliari, verrà consegnata una pattumiera da 10 litri per il trasporto ed il conferimento del proprio materiale organico al cassonetto di competenza.

Oltre alla fornitura iniziale dei cassonetti per la raccolta rsu/rd, come sopra definiti, il Comune/COB avrà a disposizione annualmente a titolo gratuito cassonetti fino al 3% della fornitura iniziale per eventuali sostituzioni per rottura o altro. Ogni altra fornitura eccedente il 3% verrà fatturata dalla Società secondo i prezzi stabiliti dal tariffario aziendale.



METODOLOGIA DI RACCOLTA CON PESATURA DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO

ART. 1 - OBIETTIVI DEL SISTEMA A PESATURA

Con l'introduzione del sistema di raccolta rifiuti non recuperabili attraverso l'utilizzo del sistema di pesatura del rifiuto differenziato si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) la riduzione del conferimento di rifiuto non recuperabile al di sotto della soglia di 300 grammi per abitante/giorno;
- 2) procedere alla misurazione della quantità di servizio usufruita da ogni utenza attraverso la quantificazione del rifiuto differenziato (carta, vetro, organico e plastica).

ART. 2 - SERVIZI PRELIMINARI

All'avvio iniziale del nuovo servizio la Società, in collaborazione con gli uffici comunali, provvederà ad incrociare il ruolo TARSU/TIA con l'anagrafe comunale al fine di costituire l'elenco delle effettive utenze del servizio raccolta rifiuti, sia domestiche sia non domestiche.

ART. 3 - FORNITURA DEL SISTEMA DI CODIFICAZIONE DELL'UTENZA E LETTURA DEI CONSUMI

Ogni utenza già a ruolo ed ogni nuova utenza che dovesse iscriversi sarà dotata di contenitori per la raccolta differenziata di organico, carta, vetro e plastica; su tali contenitori verranno applicati appositi trasponder a bottone necessari al fine dell'identificazione dell'utente.

Gli automezzi adibiti alla raccolta rifiuti saranno tutti dotati di attrezzatura elettronica tale da potere rilevare al momento del conferimento sia l'utente conferitore sia la tipologia e il quantitativo del rifiuto conferito.

Unitamente alla fornitura dei contenitori dotati di trasponder la Società si impegna a fornire anche un apposito software nel quale verranno registrati i dati di produzione rifiuto differenziato suddivisi per ogni utenza. Verrà inoltre dato accesso al comune/COB ai dati presenti nel software di gestione del sistema.

ART. 4 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI ED INFORMAZIONE ALL'UTENZA

La Società si occuperà della formazione del proprio personale a qualsiasi titolo coinvolto nel servizio affinché il medesimo possa rispondere esaurientemente alle domande dell'utenza.

Per quanto riguarda invece l'informazione degli utenti, questa avverrà almeno secondo le seguenti modalità:

- a) lettera a tutte le utenze che riassume il senso e le modalità dell'iniziativa;
- b) opuscolo informativo illustrato che spieghi in modo dettagliato la corretta pratica della raccolta differenziata;
- c) invito agli incontri organizzati nelle frazioni per spiegare le nuove modalità di servizio;
- d) indicazione dell'orario e del luogo di ritiro della dotazione iniziale di contenitori e di consegna periodica degli eventuali contenitori.

La Società, inoltre, unitamente ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ed a quelli del COUB, provvederà all'organizzazione ed alla conduzione degli incontri con la cittadinanza, adeguatamente distribuiti sul territorio comunale.

ART. 5 - SERVIZIO DI COORDINAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

L'avvio del nuovo servizio descritto nel presente capitolato necessita della collaborazione di diversi soggetti; per la buona riuscita del progetto la Società provvederà quindi a svolgere tutta l'attività di coordinamento necessaria per il rispetto dei tempi e delle modalità di azione previsti.

ART. 6 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

I contenitori dovranno essere esposti, nelle vie dove è consentita la circolazione degli autoveicoli, in corrispondenza del numero civico mentre, nelle strade a percorrenza limitata, dovranno essere esposti in un punto raccolta indicato dall'Amministrazione Comunale / COUB.

Nelle utenze multifamiliari (vale a dire utenze con più di dieci unità abitative) e in particolari utenze di ristorazione collettiva e di ricezione turistica verranno posizionati i contenitori da 1000 litri fino a fine di



raccogliere i quantitativi di rifiuto non differenziato conferito da parte dell'utenza condominiale residente, sia esteticamente sia dal punto di vista igienico sanitario.

Analogamente a quanto previsto per i servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, anche per i servizi di raccolta differenziata, verranno posizionati all'interno degli stabili multifamiliari, come sopra definiti, idonei contenitori in polietilene ad alta densità da 120/240/660/1000 litri per il conferimento, da parte dei residenti, del vetro, della carta, della plastica e del rifiuto organico. In aggiunta a questi cassonetti, ad ogni utente residente negli stabili multifamiliari, verrà consegnata una pattumiera da 10 litri per il trasporto ed il conferimento del proprio materiale organico al cassonetto di competenza.

Al momento della raccolta il contenitore dei rifiuti verrà posizionato sul lettore-pesa di cui ogni automezzo adibito alla raccolta sarà dotato in modo tale da poter riconoscere automaticamente sia la provenienza sia la tipologia sia il quantitativo del rifiuto conferito.

Oltre alla fornitura iniziale dei cassonetti per la raccolta rsu/rd, come sopra definiti, il Comune/COB avrà a disposizione annualmente a titolo gratuito cassonetti fino al 3% della fornitura iniziale per eventuali sostituzioni per rottura o altro. Ogni altra fornitura eccedente il 3% verrà fatturata dalla Società secondo i prezzi stabiliti dal tariffario aziendale.

